

DELIBERA N. 94/22/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA
SOCIETÀ T.S.B. TELE SOUND BROADCASTING S.R.L. (AUTORIZZATA ALLA
FORNITURA DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO “TSB VIDEO NAPOLI”
OPERANTE IN AMBITO LOCALE SUL CANALE LCN 292) PER LA VIOLAZIONE
DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEGLI ARTT. 38 COMMA 9, E 37 COMMA
1 DEL D.LGS. 177/05, NONCHÉ NELL’ART. 3 COMMI 1 E 2 DELLA DEL. N.
538/01/CSP, E NELL’ART. 4, COMMA 1 DEL D.M. 581/93**

(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. SICILIA N. 4/2021 - PROC. 8/22/MRM-CRC)

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 30 maggio 2022;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato*” e in particolare l’art 71, comma 2 ai sensi del quale “*I procedimenti per l’irrogazione di sanzioni amministrative, i quali alla data di entrata in vigore del presente testo unico risultino non ancora definiti, proseguono con l’applicazione delle norme di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia*”

delle Comunità europee”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 124/22/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 697/20/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”;

VISTA la legge regionale 26 marzo 2002 n. 2 e, in particolare, l’art. 101 che ha istituito il “Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Siciliana” (CO.RE.COM.);

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni”;

VISTO l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblies Legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai CO.RE.COM. in tema di comunicazioni, conforme al testo approvato dall’Autorità con delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017;

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'Accordo Quadro del 28 novembre 2017, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2018 l'Autorità delega al CO.RE.COM. Sicilia le funzioni di *“vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni [...], con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi”* ed inoltre che *“l'attività di vigilanza si espleta attraverso l'accertamento dell'eventuale violazione, anche su segnalazione di terzi, lo svolgimento dell'istruttoria e la trasmissione all'Autorità della relazione di chiusura della fase istruttoria”*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

L'Ispettorato Territoriale Sicilia del Ministero dello sviluppo economico, in attuazione dell'accordo di collaborazione stipulato con il CO.RE.COM. Sicilia finalizzato allo svolgimento delle funzioni di vigilanza in materia di diffusione di programmi radiotelevisivi, con nota prot. n. 39337 del 17 novembre 2021, ha comunicato al suddetto CO.RE.COM. di aver registrato i palinsesti messi in onda dalle ore 00.00.00 del 20 settembre 2021 alle ore 24.00.00 del 26 settembre 2021 dal fornitore di servizi media audiovisivi *“TSB VIDEO NAPOLI - LCN 292”*, della società T.S.B. Tele Sound Broadcasting S.r.l., e di aver accertato che il predetto servizio media, nel periodo monitorato, ha superato i tetti pubblicitari prescritti in alcune fasce orarie, in violazione dell' art. 38 comma 9 del d.lgs. n. 177 del 2005; ha trasmesso *spot* non contraddistinti dal resto della programmazione, in quanto privi della prescritta segnalazione, contravvenendo all' art. 37 comma 1 del d.lgs. n.177 del 2005 e all'art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP, ed ha, inoltre, trasmesso messaggi pubblicitari, ancorché definiti *“sponsor”*, che sono risultati essere veri e propri *spot* privi delle dovute segnalazioni, in violazione dell' art. 4, comma 1 del Decreto Ministeriale n. 581 del 1993.

In particolare, i suddetti sforamenti relativi alla programmazione pubblicitaria giornaliera sono stati riscontrati: il 20 settembre 2021 (sforamento del 6,59%), il 21 settembre (6,86% e 8,04%), il 22 settembre (4,72%) ed il 23 settembre 2021(9,14%).

Inoltre, dall' analisi condotta dai tecnici dell'Ispettorato è emersa, durante l'intera settimana di programmazione esaminata, la presenza di *spot* pubblicitari non adeguatamente contraddistinti dalla normale programmazione con apposita segnalazione acustica e/o visiva e senza la dicitura pubblicità. A titolo esemplificativo si riportano i seguenti giorni e orari: il 20 ed il 21 settembre 2021, rispettivamente alle ore 15.52 circa ed alle 23.09, il 24 settembre alle ore 00.23 ed alle 17.17, il 25 settembre

alle ore 07.24, alle ore 08.32, ed alle ore 21.13; il 26 settembre 2021 alle ore 08.59 ed alle ore 10.59.

Infine, nelle giornate del 20 settembre 2021 (alle ore 14.00 ed alle ore 15.00), del 21 (alle 18,36 ed alle 19,31), del 22 (alle 19.07) e del 23 settembre 2021 (alle 18.09, alle 21.50 ed alle 22.32), gli Ispettori del Mise hanno rilevato che, nel corso dei programmi denominati “*Assaggino Napoletano*” e “*Solo per Poki*”, i messaggi pubblicitari, definiti come *sponsor* dai rispettivi conduttori, risultano ad una più attenta analisi veri e propri *spot* privi delle dovute segnalazioni.

Di conseguenza, con provvedimento - cont.n.4, datato 30 novembre 2021 (prot. n. 41074) - il CO.RE.COM. Sicilia, accertata la sussistenza di condotte rilevanti per l'avvio di un procedimento sanzionatorio, ha contestato alla società T.S.B. Tele Sound Broadcasting S.r.l. la presunta violazione delle disposizioni contenute negli artt. 38, comma 9, e 37, comma 1, del d.lgs. 177/05, nonché nell'art. 3, commi 1 e 2, della del. n. 538/01/CSP, e nell' art. 4, comma 1, del D.M. 581/93.

Il CO.RE.COM Sicilia, sempre in data 30 novembre 2021 ha, quindi, al fine di notificarlo, trasmesso il predetto atto di contestazione all'indirizzo pec tsbsrl@comunicapec.it, il quale, però è stato rifiutato dal sistema, ancorché detto indirizzo di posta elettronica certificata fosse stato correttamente verificato per mezzo di visura camerale e del Registro unico degli operatori di comunicazione.

Successivamente, in data 1° dicembre 2021, il CO.RE.COM Sicilia ha inviato una *mail* (prot. n. 41176) all'indirizzo tsb69@libero.it (anche questo indicato nella visura della Società), in cui chiedeva alla sopra citata emittente, senza però ricevere alcuna risposta, la conferma dell'indirizzo pec utilizzato in data 30 novembre.

Nuovamente, sempre in data in 1° dicembre 2021 e, successivamente, in data 21 dicembre 2021, è stata ancora inoltrata la medesima contestazione n. 4 all'indirizzo pec tsbsrl@comunicapec.it, ma ugualmente i due invii sono stati, inspiegabilmente, rifiutati dal sistema, ancorché l'indirizzo di posta elettronica certificata risultasse attivo.

In data 06 dicembre 2021 la medesima contestazione n. 4 è stata, inoltre, spedita con raccomandata A/R, all'indirizzo della sede legale della Società: TSB Video Napoli-LCN 292 Via Castellana, 318 Palermo 90100. Anche in questo caso, però, in data 3 febbraio 2022 è tornata ai competenti Uffici del CO.RE.COM Sicilia la raccomandata con ricevuta di ritorno con la dicitura “*il destinatario è sconosciuto*”.

Nel frattempo, in data 24 gennaio 2022, gli Uffici del CO.RE.COM Sicilia, sono riusciti, dopo vari tentativi, ad interloquire telefonicamente con l'emittente, la quale ha, da ultimo, comunicato un ulteriore indirizzo pec della stessa: telesound@arubapec.it.

In data 24 gennaio 2022 il CO.RE.COM Sicilia ha, infine, trasmesso all'indirizzo pec: telesound@arubapec.it la contestazione n. 4., del cui invio ha acquisito ricevuta di avvenuta consegna. Ciononostante, in data 28 gennaio 2022 è pervenuta al CO.RE.COM Sicilia, proprio attraverso la casella pec telesound@arubapec.it il seguente messaggio:

"contestazione n. 4 nei confronti della società TSB Tele Sound Broadcasting: INDIRIZZO PEC ERRATO".

2. Deduzioni della società

La società non ha presentato scritti difensivi, né ha chiesto di essere audita in merito ai fatti contestati.

3. Valutazioni dell'Autorità

Il CO.RE.COM. Sicilia, con nota prot. n 0069359 del 28 febbraio 2022, ha trasmesso gli atti istruttori a questa Autorità, ritenendo conclusa l'istruttoria relativa al procedimento *de quo* ed ha confermato, nel merito, le presunte violazioni delle disposizioni contenute negli artt. 38 comma 9, e 37, comma 1, del d.lgs. 177/05, nonché nell'art. 3, commi 1 e 2, della del. n. 538/01/CSP, e nell' art. 4, comma 1 del D.M. 581/93, da parte dell'emittente televisiva *"TSB VIDEO NAPOLI"*, proponendo, al contempo, l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione delle suddette disposizioni.

Il CO.RE.COM Sicilia ha, altresì, evidenziato come il sopra menzionato atto di contestazione n. 4 fosse, ragionevolmente, pervenuto correttamente presso la Società destinataria.

Allo stesso modo, ad esito di ogni valutazione istruttoria, questa Autorità ritiene di accogliere la proposta del CO.RE.COM. Sicilia di irrogazione di una sanzione pecuniaria nei confronti della società T.S.B. Tele Sound Broadcasting S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale *"TSB Video Napoli"*, in quanto sussistono gli estremi per procedere alla comminazione della sanzione medesima.

I Competenti Uffici dell'Autorità, infatti, attesa l'impossibilità riferita dal CO.RE.COM Sicilia di consegnare la contestazione n. 4 – atto di avvio del procedimento *de quo* – sia per mezzo della casella di posta elettronica certificata indicata nella visura camerale della predetta Società (tsbsrl@comunicapec.it), sia tramite raccomandata AR, hanno chiesto con nota prot. 0106191 del 28 marzo 2022 al Comando del Nucleo Speciale Beni e Servizi Gruppo Radiodiffusione ed Editoria della Guardia di Finanza di accertare, in particolare, se la PEC telesound@arubapec.it, indicata telefonicamente da un dipendente dell'emittente in questione, e per mezzo della quale è stato prima regolarmente ricevuto in data 24 gennaio 2022 e poi rinviato al mittente, in data 28 gennaio 2022, il suddetto atto di contestazione, possa, effettivamente, riferirsi alla Società Tele Sound Broadcasting S.r.l., esercente il servizio media audiovisivo TSB Video Napoli.

Il suddetto Nucleo, come riportato nella nota prot. 0130211 del 20 aprile 2022, ha riferito di aver interpellato in data 08 aprile 2022 l'Ufficio legale della ARUBA S.p.A., il quale, in pari data, ha *"confermato che la casella di posta elettronica certificata telesound@arubapec.it risulta effettivamente registrata ed attiva, dal 16 gennaio 2019, sulla piattaforma Aruba e che il titolare della stessa risulta essere l'amministratore*

unico e rappresentante della società T.S.B. S.r.l., avente sede in Palermo, via Castellana n.318 (P.I.: 03660650825).

Pertanto, sulla base di quanto detto, si deve ritenere che l'atto di contestazione notificato dal CO.RE.COM Sicilia possa considerarsi correttamente notificato alla società T.S.B. Tele Sound Broadcasting S.r.l. in data 24 gennaio 2022, quando cioè risulta essere stato regolarmente recapitato, così come si evince dalla ricevuta di consegna, salvo poi dopo quattro giorni essere stato rinviato dalla stessa al CO.RE.COM con la dicitura: *“indirizzo pec errato”*.

Di conseguenza, è lecito affermare che l'atto di contestazione con il quale il CO.RE.COM Sicilia ha avviato il procedimento *de quo*, in quanto correttamente portato a conoscenza della Società che ha posto in essere le condotte violative, fosse idoneo alla instaurazione di un corretto contraddittorio, contenendo, altresì, ogni elemento utile alla identificazione e alla rilevanza dell'atto stesso sul piano giuridico.

Nel caso di specie, poi, la presunzione di perfezionamento sostanziale della notifica si può chiaramente ravvisare nel fatto che, come certificato dal Nucleo Speciale della Guardia di Finanza, la casella di posta elettronica utilizzata è quella dell'amministratore unico e rappresentante della medesima Società T.S.B. Tele Sound Broadcasting S.r.l. che, pertanto non poteva, per i motivi sopra esposti, non essere venuto a conoscenza dell'atto di avvio del procedimento, correttamente notificato e trattenuto per quattro giorni prima di essere rispedito al mittente; apparendo, oltremodo, strumentale e a meri fini elusivi la condotta tenuta dalla Società che ha tentato, così, di vanificare gli esiti del procedimento instaurato a suo carico per carenza di informazione in ordine alle violazioni contestate.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 37, comma 1 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 *“la pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale. Senza pregiudicare l'uso di nuove tecniche pubblicitarie, la pubblicità televisiva e le televendite devono essere tenute nettamente distinte dal resto del programma con mezzi ottici ovvero acustici o spaziali”*;

CONSIDERATO che gli articoli 3 commi 1 e 2 della del. n. 538/01/CSP sanciscono che *“la pubblicità e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili come tali e distinguersi nettamente dal resto della programmazione attraverso l'uso di mezzi di evidente percezione [...]”*, e che *“le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta pubblicità o televendita, rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita”*;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 38, comma 9 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, *“la trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte delle emittenti, anche analogiche, operanti in ambito locale non può eccedere il 25 per cento di ogni ora e di ogni giorno di programmazione. Un'eventuale eccedenza, comunque*

non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva”;

CONSIDERATO, infine, art. 4, comma 1 del D.M. 581/93, il quale statuisce che *“la sponsorizzazione di programmi televisivi può esprimersi esclusivamente negli inviti all’ascolto e nelle offerte di programma che precedono immediatamente il programma stesso nonché nei ringraziamenti per l’ascolto o simili effettuati al termine del programma (c.d. “billboards”), accompagnati dalla sola citazione di nome e/o logotipo di una o più imprese, diverse dalla concessionaria, con esclusione di qualsiasi slogan pubblicitario e della presentazione di prodotti o servizi di queste ”;*

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell’art. 51, commi 2, lett. a), e 5, del d.lgs. n. 177/2005;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione della sanzione, vale considerare che la programmazione dei contenuti trasmessi nelle sette giornate oggetto di monitoraggio e rilevazione, appare nel complesso diversificata e, come tale, integrativa di distinte violazioni. Pertanto, si ritiene di applicare il criterio del cumulo materiale che, traendo la sua *ratio* nel principio di economia procedimentale e rispondendo alla logica penalistica *tot crimina tot poenae*, si sostanzia, appunto, nell’applicazione di tante sanzioni quanti sono gli illeciti accertati;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni di cui all’art. 37, comma 4, del d.lgs. n. 177/2005 nella misura di due volte e mezzo il minimo edittale pari ad euro 2.582,50 (duemilacinquecentottantadue/50), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all’art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di grave entità, in considerazione della rilevazione di non isolati episodi di violazione delle disposizioni normative sopra specificate, tali da comportare significativi effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori e, al contempo, eccessivi indebiti vantaggi economici per il fornitore del servizio di media audiovisivo.

B. Opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento volto all’eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione.

C. Personalità dell'agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi lineari, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Dalla consultazione della banca dati "Telemaco" del Registro delle Imprese, emerge la mancata disponibilità dei bilanci successivi all'esercizio 2012 che non consente di esprimere un'appropriata valutazione dell'attuale situazione economica della predetta società risultando, pertanto, congrua la sanzione come sopra determinata.

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni normative contestate nella misura di euro 18.077,50 (diciottomilasettantasette/50) corrispondente a due volte e mezzo il minimo edittale pari a euro 2.582,50 (duemilacinquecentottantadue/50) previsto per la singola violazione moltiplicata per n. sette (n.7) giornate di programmazione televisiva secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla Società T.S.B. Tele Sound Broadcasting S.r.l, autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo operante in ambito locale *TSB Video Napoli* con sede legale in Palermo, Via Castellana n. 318 (CF. 03660650825), di pagare la sanzione amministrativa di euro 18.077,50 (diciottomilasettantasette/50), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 38 comma 9, e 37 comma 1 del D.lgs. 177/05, nonché nell'art. 3 commi i e 2 della del. n. 538/01/CSP, e nell' art. 4, comma 1 del D.M. 581/93.

INGIUNGE

alla citata società di versare, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81 - fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate - la somma di euro 18.077,50 (diciottomilasettantasette/50) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato,

evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con delibera n. 94/22/CSP*” ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l’imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 94/22/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 30 maggio 2022

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba